

STATUTO

**ENGLISH GARDEN IMPRESA
SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA TITO SERRA 20

Numero REA: FG - 326487

Codice fiscale: 04422090714

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-07-2022 - Statuto completo	2
--	---

12) Le spese del presente cedono a carico della società. L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società, è indicato dai comparenti in Euro duemila virgola zero zero (2.000,00).

13) Lo statuto di cui in appresso contiene le norme relative al funzionamento della società.

"S T A T U T O

DENOMINAZIONE

Articolo 1) E' costituita senza scopo di lucro, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, una società a responsabilità limitata denominata "English Garden Impresa Sociale S.R.L.", d'ora in avanti in questo statuto chiamata Società. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale". La Società si pone come obiettivo principale la realizzazione di percorsi formativi finalizzati alla crescita nelle varie discipline educative, utilizzando l'uso della lingua inglese naturalmente sovrapposto a quello della lingua italiana, consentendo un'acquisizione naturale della detta lingua straniera, basata su un percorso di ascolto ed uso quotidiano. Il tutto anche al fine di evitare disparità sociali, offrendo la possibilità di acquisire specifiche competenze a tutti i fruitori dei servizi che saranno offerti dall'impresa sociale.

SEDE

Articolo 2) La Società ha sede nel Comune di Foggia. L'indirizzo completo della sede sociale è comunicato al competente registro delle imprese nei modi e termini di cui all'articolo 111 ter, disposizioni per l'attuazione del codice civile. La Società attraverso gli organi a ciò competenti e nelle forme di legge potrà istituire ovvero sopprimere altrove, in Italia, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

OGGETTO

Articolo 3) Nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, acquisite le necessarie autorizzazioni, la Società esercita in via stabile e principale le attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorisce il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati, nei seguenti settori:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge ventotto marzo duemilatrè n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle relative attività di interesse generale;

- formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

La Società inoltre, come attività complementare, svolgerà l'attività di gestione di cucine centralizzate e di centri di cottura, mense scolastiche e di comunità in genere, sia mediante fornitura di pasti cucinati che di materie prime.

Ai fini del presente statuto si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento (70%) dei ricavi complessivi dell'impresa sociale o quella che sarà altrimenti definita dalla normativa di settore.

La Società potrà inoltre assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società o imprese aventi scopi affini e analoghi o complementari o comunque connesse.

Nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, purché ciò non costituisca attività prevalente e sia strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà, peraltro, compiere tutte le opportune operazioni mobiliari, immobiliari, economiche, commerciali ed industriali, connesse all'oggetto sociale.

DURATA

Articolo 4) La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasettanta, salvo proroga o anticipato scioglimento.

DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 5) Il domicilio dei soci per quel che concerne i rapporti con la Società si intende eletto a tutti gli effetti di legge secondo le risultanze del Registro delle Imprese.

CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Articolo 6) Il capitale sociale è fissato in Euro diecimila virgola zero zero (10.000,00) e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal denaro, osservando le disposizioni di legge. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle

vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate, nel rigoroso rispetto della normativa vigente, per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme unanime delibera assembleare. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trovano applicazione le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 7) In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi della legge.

PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

Articolo 8) Le quote possono appartenere anche a un unico socio, purchè non persona fisica, se si vuole mantenere la qualifica di impresa sociale.

Articolo 9) Le quote sono tutte nominative. Il loro trasferimento ha effetto di fronte alla Società dal momento del deposito del relativo titolo per l'iscrizione nel registro delle imprese. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte. Nel caso di morte di uno dei soci, i suoi eredi o aventi causa dovranno delegare uno solo di essi per i rapporti con la Società.

LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE

Articolo 10) Ai lavoratori nell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto indicato dalla normativa di riferimento. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività di impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori, salvo diversa disposizione di legge. L'impresa sociale deve assicurare i

volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'impresa sociale favorisce la partecipazione attiva dei lavoratori all'organizzazione aziendale. I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del suddetto coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale. Verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati al le attività della Società. In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE

Articolo 11) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui al secondo comma dell'articolo 2479, codice civile, nonché la decisione su eventuali provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci.

Articolo 12) Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 13), possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: l'argomento oggetto della decisione; il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato; l'indicazione dei soci consenzienti, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti o contrari. Anziché redigere apposito documento, le decisioni con le relative menzioni e sottoscrizioni potranno essere iscritte direttamente sul libro delle decisioni dei soci. Nel caso si

opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare: l'argomento oggetto della decisione; il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato. copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque (5) giorni successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il suddetto termine equivale a voto contrario. Le trasmissioni di cui sopra potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno esse re fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal registro delle imprese.

Articolo 13) Nelle materie di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, codice civile, nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Articolo 14) L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e della legge, obbligano tutti i soci compresi gli assenti e/o i dissenzienti.

Articolo 15) L'assemblea deve essere convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione. Nell'avviso può essere prevista un'eventuale seconda convocazione. L'assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci o altro recapito dagli stessi comunicato e che risulti espressamente dal Registro Imprese. Nell'avviso dovranno essere indicati giorno, luogo e ora dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare. Analoghe indicazioni devono essere evidenziate per l'eventuale seconda convocazione. Sono valide, tuttavia, le assemblee anche in mancanza di convocazione, se si

verificano tutti i presupposti previsti dalla legge. In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 16) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla legge. Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto delle norme di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre il termine previsto dalla legge ma comunque non oltre centottanta (180) giorni. L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci a sensi di legge.

Articolo 17) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che sono legittimati ai sensi di legge. I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. I documenti relativi devono essere conservati dalla Società.

Articolo 18) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona scelta dai soci presenti. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario scelto anche fra estranei. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Articolo 19) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla legge, sia per la prima che per la seconda convocazione. I soci hanno diritto di voto proporzionale alla propria partecipazione. Le assemblee qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l'utilità o l'opportunità, possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati purché ricorrano le seguenti condizioni: siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione delle persone presenti agli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria)

i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera convocata nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante (segretario o notaio).

Articolo 20) Le decisioni dei soci che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti dei lavoratori inquadrati nell'impresa sociale e/o i destinatari dell'attività sociale.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 21) La Società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina: da un amministratore unico; da un consiglio di amministrazione composto da tre (3) membri. Gli amministratori possono essere soci o non soci. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione. Ai sensi del decreto legislativo 112/2017, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza: assenza di precedenti penali e carichi pendenti; accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali generali; insussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre imprese sociali, loro controllate o controllanti, tali da comprometterne l'indipendenza o di relazioni di natura economica con la Società, in forza di rapporti d'affari, di consulenza professionale o altro, tali da comprometterne l'autonomia di giudizio. Ai fini della valutazione di compatibilità per la sussistenza del requisito di indipendenza, si tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati. Il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti nominati alla carica di amministratore deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da produrre alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla nomina, a pena di decadenza.

Articolo 22) Il consiglio di amministrazione, quando esiste, ove non vi abbia provveduto l'assemblea nomina il presidente; può altresì nominare tra i suoi membri, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente e uno o più amministratori delegati conferendo agli stessi tutti o parte dei propri poteri nel rispetto delle norme di legge. Le cariche di presidente o di amministratore delegato sono cumulabili. Il consiglio di amministrazione, quando esiste,

funziona con le modalità di seguito indicate. Esso deve essere convocato ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società e ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto, presso la sede sociale o altrove, purchè nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato, cinque (5) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voto e in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Sono tuttavia valide le riunioni del consiglio di amministrazione, anche non convocate, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e assistano tutti i sindaci effettivi, ove nominati. In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del consiglio di amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione il consenso espresso.

Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici (15) giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa. Ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della adunanza.

Articolo 23) L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina ed è sempre rieleggibile; per la prima volta viene eletto nell'atto costitutivo.

Articolo 24) All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di amministrazione che non siano riservati

inderogabilmente dalla legge ai soci. L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori.

Articolo 25) La firma e la rappresentanza generale della Società, di fronte a terzi e in giudizio, spettano all'amministratore unico o, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, in esecuzione delle delibere assunte dal consiglio, ovvero a quelle persone, amministratori delegati, alle quali il consiglio di amministrazione vorrà delegarle, nei limiti dei suoi poteri.

Articolo 26) Il compenso ai membri dell'organo amministrativo è fissato dai soci esercizio per esercizio con divieto assoluto di distribuzione indiretta degli utili attraverso corresponsione di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese operanti nei medesimi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze e in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento (20%). La Società si conforma in ogni caso ai criteri eventualmente più stringenti previsti dalla normativa in materia.

Articolo 27) Per quanto non previsto dalla legge in tema di società a responsabilità limitata e non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione della società per azioni, di cui agli articoli da 2380 bis a 2396, codice civile, e quelle di cui al decreto legislativo 112/2017.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Articolo 28) Ai sensi dell'articolo 10, decreto legislativo 112/2017, la Società deve nominare uno o più sindaci aventi i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399, codice civile.

Articolo 29) I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, decreto legislativo 112/2017, e attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento

ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Articolo 30) Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

ESERCIZI E BILANCIO SOCIALE

Articolo 31) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno (31) dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio, la Società è tenuta a redigere il bilancio sociale nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della normativa di settore. Il bilancio sociale dovrà essere depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato sul sito internet della Società. Per quanto compatibile, si applica l'articolo 9 del D.Lgs. 112/2017 in materia di scritture contabili.

UTILI

Articolo 32) Salvo la possibilità prevista dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 16, decreto legislativo 112/2017, l'impresa sociale deve destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria e a incremento del patrimonio. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 33) Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, il patrimonio residuo risultante dopo la restituzione dei conferimenti effettuati dai soci, sarà devoluto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, decreto legislativo 112/2017.

RINVIO

Articolo 34) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle imprese sociali (decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112), gli enti del terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117) e del codice civile in materia di società a responsabilità limitata.".

Le comparenti danno atto di essere state informate dal Notaio rogante delle norme sulla tutela della riservatezza

dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679 e di voler consentire, come autorizzano, l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, il quale viene firmato dai comparenti e da me Notaio. Prima della sottoscrizione l'atto presente, scritto in parte con nastro indelebile e con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, è stato da me Notaio letto e pubblicato, a chiara voce, ai comparenti, i quali, dopo mia interpellanza, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore dodici.

L'atto consta di quattro fogli per tredici pagine intere e parte della presente fin qui.

Firmati: Colavincenzo Ornella Maria Clorinda - Mirella Viola
- Alessandra Furore - Maria De Leonardis - Antonio Stango
Notaio -